



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 57 del 14/01/2019

OGGETTO: ANTIMAFIA NEI PROCEDIMENTI PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA - APPROVAZIONE INDICAZIONI OPERATIVE E MODULISTICA PER L'ATTUAZIONE DELLA "INTESA PER LA LEGALITA'" E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE" E ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 24/2017.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Il 9 marzo 2018 la Prefettura di Bologna e il Comune di Imola hanno sottoscritto "L'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale" (approvata dal Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio Comunale con atto n. 21 del 8/3/2018);
- l'intesa, nel preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza innalza il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa estendendo le forme di controllo e di verifica attraverso lo strumento dell'informazione antimafia, per rendere più rigorosa l'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia del nostro territorio, con particolare riguardo alle attività relative agli appalti e contratti pubblici, all'urbanistica e all'edilizia anche privata;
- in particolare, l'art. 10 dell'Intesa "*Azioni a tutela della legalità nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica*"¹ elenca le tipologie di interventi e importi per i quali il Comune deve

¹ Articolo 10 (**Azioni a tutela della legalità nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica**)

Il Comune di Imola, nell'ambito del procedimento urbanistico ed edilizio, si impegna a richiedere alla Prefettura, attraverso la consultazione della B.D.N.A., le informazioni antimafia di cui agli artt. 90 e seguenti del D. Lgs. 159/2011 nei seguenti casi:

- nei confronti delle imprese affidatarie di interventi di edilizia privata soggetti al permesso di costruire e a segnalazione certificata di inizio attività, il cui valore complessivo superi i 150.000,00 euro;
- Il Comune si impegna altresì ad acquisire autocertificazione antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata; si riserva inoltre di richiedere alla Prefettura apposita informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 per tutti gli interventi che superano i 5000 mc (un condominio di media grandezza, ovvero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo) e per tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla ditta di provvedere a comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
- Nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle cc.dd. convenzioni di lottizzazione (tra cui rientra il piano di Edilizia Convenzionata – P.E.C.) mediante le quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato – a proprie spese – le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (cd. opere a scomputo). Quanto sopra anche nel

chiedere le informazioni antimafia di cui agli artt. 90 e seguenti del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);

- alla comunicazione antimafia prevista per le procedure del settore delle costruzioni dall'art. 32 della L.R. 18/2016 *“Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”* attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 per le imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, per tutti gli interventi subordinati a SCIA e permesso di costruzione il cui valore complessivo superi €. 150.000,00 e dal Protocollo regionale per la legalità del 2012 rinnovato nel 2018 da Regione, Prefetture della Regione e Commissario Delegato per la Ricostruzione per l'efficacia dei titoli edilizi, si aggiunge pertanto nel nostro Comune l'Informativa antimafia da acquisire nelle casistiche previste dal precitato art. 10 dell'Intesa;
- la modulistica unificata regionale per la presentazione/richiesta di titolo edilizio, al quadro *“m) Rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia”*, prevede espressamente, che qualora siano vigenti a livello locale protocolli per la legalità che richiedano l'informazione antimafia aggiuntiva alla comunicazione richiesta dalla legge ai fini dell'efficacia del titolo edilizio, per le SCIA e per i pdc debba essere presentata la documentazione necessaria all'acquisizione dell'informativa;

EVIDENZIATO CHE:

- la documentazione antimafia (costituita da comunicazione e informazione), relativamente ai procedimenti edilizi, deve essere acquisita dallo Sportello Unico (SUE e SUAP per le procedure di rispettiva competenza), per i permessi di costruire e per le SCIA ed a tal fine gli interessati devono presentare la necessaria modulistica predisposta dal Comune e pubblicata sul sito istituzionale;
- come indicato nella modulistica unificata regionale al quadro m) dalla acquisizione della documentazione antimafia è esclusa la CILA;
- la L.R. 24/2017 *“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”* introduce l'acquisizione dell'informazione antimafia per gli accordi operativi e per gli strumenti negoziali nell'ambito dei procedimenti urbanistici l'acquisizione dell'informativa antimafia;

RITENUTO nelle more di disposizioni che all'interno del Comune indichino modalità procedurali, organizzative, di monitoraggio e modulistica uniformi per i diversi servizi tenuti a dare attuazione alle misure previste dall'Intesa per la legalità, dover fornire indicazioni operative per gli adempimenti in materia antimafia nei procedimenti urbanistici ed edilizi, unitamente all'adozione della necessaria modulistica da pubblicare sul sito web del Comune di Imola;

Vista l'Intesa tra Comune di Imola e Prefettura di Bologna sottoscritta il 9/3/2018 e in particolare l'art. 10 *“Azioni a tutela della legalità nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica”* e dato atto che

caso in cui i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.

Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria¹, gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvederà ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 nei confronti degli esecutori dei lavori:

- a) per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria e secondaria aventi valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria *“a scomputo”* comunque affidati aventi valore superiore a 250.000,00 euro.

l'attuazione della stessa non incide sulla precitata legge regionale n. 18/2016 ma è aggiuntiva rispetto alla comunicazione antimafia dalla stessa prevista ai fini dell'efficacia del titolo edilizio;

VISTA la L.R. 18/2016 "T.U. sulla legalità" in particolare l'art. 32 "Efficacia dei titoli abilitativi";
VISTE la L.R. 15/2013 e la L.R. 24/2017 relative rispettivamente alla disciplina dell'edilizia e dell'urbanistica, le quali richiamo i principi e gli effetti della L.R. 18/2016 nei procedimenti inerenti l'attività edilizia e urbanistica;

VISTO il D.lgs. 126/2016 art. 2 "Informazione di cittadini e imprese" in merito all'obbligo per le amministrazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni e la documentazione da presentare alle amministrazioni stesse;

DISPONE

- 1) di approvare per quanto in premessa, **le indicazioni operative di cui all'allegato "A"** per l'acquisizione dell'informazione antimafia e per la gestione dei procedimenti urbanistico-edilizi in caso di informazione interdittiva, al fine di dare attuazione all'art. 10 dell'Intesa per la Legalità vigente nel Comune di Imola e alle disposizioni della L.R. 24/2017;
- 2) di approvare la **modulistica di cui all'allegato "B"** sotto elencata, che sarà pubblicata sul sito istituzionale e che deve essere presentata allo Sportello Unico unitamente alla modulistica edilizia unificata regionale per l'edilizia, in aggiunta a quanto indicato nel quadro m) della stessa, e per le convenzioni/accordi urbanistici, nelle casistiche in cui deve essere acquisita l'Informativa antimafia come specificato nelle indicazioni operative di cui all'allegato "A":

PERMESSO DI COSTRUIRE:

- Modulo 1. *P.d.C. – dichiarazione impresa esecutrice*
- Modulo 2. *P.d.C. – dichiarazione richiedente titolo*
- Modulo 3. *P.d.C. - Autocertificazione impresa esecutrice*
- Modulo 4. *P.d.C. – Autocertificazione richiedente titolo*
- Modulo 5. *P.d.C. – dichiarazione sostitutiva familiare convivente*
- Modulo 6. *P.d.C. – inizio lavori – dichiarazione inizio lavori*
- Modulo 7. *P.d.C. – inizio lavori – autocertificazione impresa esecutrice*
- Modulo 8. *P.d.C. – inizio lavori – dichiarazione sostitutiva familiare convivente*

SCIA:

- Modulo 9. *SCIA – dichiarazione impresa esecutrice*
- Modulo 10. *SCIA – dichiarazione del titolare*
- Modulo 11. *SCIA - Autocertificazione impresa esecutrice*
- Modulo 12. *SCIA – Autocertificazione del titolare*
- Modulo 13. *SCIA – dichiarazione sostitutiva familiare convivente*

CONVENZIONI – ACCORDI OPERATIVI/STRUMENTI NEGOZIALI:

- Modulo 14. *– Autocertificazione ditta proponente accordo – attuatrice convenzione*
- Modulo 15. *– Dichiarazione sostitutiva familiare convivente*

- 3) di inviare il presente provvedimento al personale del SUE e del SUAP indicando che la disposizione trova immediata applicazione;
- 4) di dare ampia diffusione al presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e con ogni altra modalità utile allo scopo.

Lì, 14/01/2019

IL DIRIGENTE
Bruno Marino
(atto sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Allegato "A" approvato con decisione dirigenziale n. ____ del _____

ATTUAZIONE DELL'ART. 10 "AZIONI A TUTELA DELLA LEGALITÀ NEL CAMPO DELL'EDILIZIA E DELL'URBANISTICA"¹ DELL' "INTESA PER LA LEGALITÀ" E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE" sottoscritta tra Comune di Imola e Prefettura di Bologna

INDICAZIONI OPERATIVE

A) PERMESSI DI COSTRUIRE

A1) Importo lavori inferiore a € 150.000,00

Il richiedente il PdC deve presentare al SUE/SUAP l'Autocertificazione antimafia utilizzando:

- il modulo 3 sottoscritto dall'Impresa, in allegato alla richiesta di PdC (nel caso in cui l'Impresa sia già individuata);

oppure

- il modulo 6 e 7 sottoscritti dall'Impresa da presentare contestualmente, se l'impresa non è stata indicata nella richiesta di pdc e viene dunque indicata nella comunicazione di inizio lavori;

Il SUE/SUAP, in base alle risorse disponibili e alle rispettive competenze, potranno effettuare controlli a campione.

A2) - lavori pari o superiore a €. 150.000,00 (valore complessivo)

- interventi che superano i 5000 mc (un condominio di media grandezza, ovvero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo)

- interventi in aree industriali ed artigianali attinenti attività ed insediamenti produttivi

1) Il richiedente il PdC deve presentare al SUE/SUAP, al fine dell'acquisizione dell'informazione antimafia (di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.) le dichiarazioni relativamente a:

- richiedenti il titolo edilizio se persone giuridiche (imprese individuali o società) ² moduli 2, 4 e 5 in allegato alla richiesta di PdC;

- imprese esecutrici dei lavori (società o imprese individuali); moduli 1, 3 e 5 in allegato alla richiesta di PdC oppure alla comunicazione di inizio lavori (modulo 6);

2) L'accreditato del SUE/SUAP ricevuta la modulistica:

a) verifica celermente con la consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) se i dichiaranti sono iscritti alla White List contro le infiltrazioni mafiose. In caso di iscrizione la procedura antimafia si ritiene immediatamente conclusa;

- b) se invece il soggetto non è iscritto nella White List, l'accreditato inserisce celermente nella BDNA i dati necessari al rilascio dell'informazione antimafia mediante BDNA;
- c) qualora dalla consultazione della BDNA risulti che il soggetto non è censito o non avvenga l'immediato rilascio della informazione antimafia, l'Amministrazione procede anche in assenza della stessa, decorsi i termini di cui all'art. 92 "Termini per il rilascio delle informazioni" del D.lgs. 159/2011, commi 2 e 3. 3 Pertanto, decorsi 30 giorni dalla richiesta, se non sono intervenute comunicazioni dalla Prefettura, si procede in assenza della informazione antimafia, come indicato al seguente punto 3).
- 3) Esperite le attività predette:
- a) il titolo viene rilasciato dopo l'acquisizione dell'informativa antimafia o il decorso del termine di cui al precedente punto 2) lett. c).
- Nel PdC deve essere indicato:
- che l'informazione antimafia è stata acquisita tramite utilizzo della BDNA o consultazione della White List oppure che dalla richiesta è decorso il termine di giorni 30 di cui all'art. 92 commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura. L'inizio dei lavori è subordinato all'esito della procedura di verifica antimafia per l'impresa esecutrice.
 - che in caso di informazione antimafia interdittiva successiva al rilascio del titolo verranno assunti provvedimenti previsti dall'art. 67, comma 2 del D.lgs. 159/2011;
- b) nel caso di informazione antimafia interdittiva: (artt. 67, 84 comma 4, 88 comma 1 e 92 comma 1 del D.lgs. 159/2011):
- se il pdc non è stato ancora rilasciato si procederà con la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10/bis L. 241/1990, nel rispetto del procedimento e termini di cui all'art. 18 della L.R. 15/2013;
 - se il pdc è stato rilasciato, si procederà alla sua immediata sospensione, preordinata all'accertamento della decadenza ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. Successivamente si assumerà il provvedimento di decadenza;
 - nel caso in cui l'informativa interdittiva riguardi l'impresa esecutrice dei lavori e la stessa venga estromessa o sostituita con altra impresa, l'intervento potrà riprendere, previa acquisizione della documentazione antimafia per la subentrante;
 - qualora il titolo sia stato ottenuto con dichiarazioni false, si procederà con la denuncia all'Autorità Giudiziaria e si valuteranno le azioni amministrative da assumere a termine dell'art. 21 e dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, sussistendone i presupposti previsti.

B) SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' per lavori del valore complessivo pari o superiore a €. 150.000,00)

- 1) Ai fini dell'avvio immediato dei lavori con SCIA, come previsto al quadro m) della modulistica unificata regionale, l'interessato allega alla SCIA, al fine dell'acquisizione dell'informazione antimafia (di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.) le dichiarazioni relativamente a:
- i titolari della SCIA se persone giuridiche (imprese individuali o società) moduli 10, 12 e 13;

- imprese esecutrici dei lavori (società o imprese individuali) moduli 9, 11, 13 in allegato SCIA o alla comunicazione di inizio lavori (modulo 6) in caso di inizio lavori differito;
- 2) L'accreditato dello Sportello acquisirà immediatamente la comunicazione antimafia ai fini dell'efficacia della SCIA e provvederà altresì ad acquisire l'informazione, con le medesime modalità operative sopra indicate per il PdC nel caso A2) al n.2.
- 3) Nel caso di comunicazione o informazione antimafia interdittiva:**
- Se la comunicazione o informazione ostativa è a carico dell'Impresa e perviene prima che sia decorso il termine 30 gg. per il controllo di merito, il dirigente assumerà l'ordine motivato di sospensione dell'attività per inefficacia del titolo edilizio, fino a quando non verrà comunicato il subentro di nuova impresa;
 - Se la comunicazione o informazione ostativa è a carico del soggetto richiedente il titolo edilizio e perviene prima che sia decorso il termine 30 gg. per il controllo di merito il dirigente assumerà l'ordine motivato di sospensione dell'attività per inefficacia del titolo edilizio.
 - Se la comunicazione o informativa ostativa perviene dopo il termine 30 gg. si agirà con i presupposti per l'autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/1990, richiamato sia dall'art. 14, comma 12, della L.R. 15/2013 che dall'art. 19, comma 4, L. 241/1990.
 - Nel caso di dichiarazioni non veritiere si procederà con le denunce all'Autorità Giudiziaria.

C) CONVENZIONI URBANISTICHE comportanti la realizzazione di opere di urbanizzazione da acquisire al patrimonio comunale A SCOMPUTO ONERI ACCORDI OPERATIVI E STRUMENTI NEGOZIALI (L.R. 24/2017)

Il protocollo per la legalità vigente nel Comune di Imola, all'art. 10, prevede per le opere a scomputo oneri di urbanizzazione, aventi valore superiore a 250.000,00 euro, l'acquisizione dell'informazione antimafia. La convenzione precede il rilascio del permesso di costruire il quale resta comunque subordinato alla propria verifica antimafia.

La L.R. 24/2017 in vigore al 1/1/2018, all'art. 2, comma 2, lett. b), ricompreso nel Titolo I "Principi fondamentali e adeguamento della pianificazione comunale" prevede che le amministrazioni pubbliche deputate all'esercizio delle funzioni di governo del territorio, devono acquisire per i soggetti privati proponenti l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del D.lgs. 159/2011 (Codice antimafia) al fine di prevenire tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio.

L'informativa antimafia di cui agli artt. 90 e 91 del D.lgs. 159/2011 va pertanto acquisita, nei confronti di tutti i soggetti attuatori, che devono sottoscrivere:

- **convenzioni urbanistiche** per l'attuazione di piani urbanistici o di interventi diretti che prevedano la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria il cui valore sia superiore a €. 250.000,00 e venga defalcato dagli oneri di urbanizzazione dovuti. Si precisa che la documentazione antimafia non va richiesta nel caso di convenzioni che non prevedano opere a scomputo; inoltre i valori sono IVA esclusa.
- **Accordi operativi e strumenti negoziali** (artt. 38, 58, 59, 60, 61 L.R. 24/2017).

1) Fase dell'approvazione (verifica del soggetto attuatore)

L'accreditato dello Sportello Unico acquisirà l'informazione antimafia (moduli 14 e 15), con le medesime modalità operative sopra indicate per il PdC nel caso A2) punto n. 2).

Considerata la tempistica necessaria per il rilascio della documentazione, occorre che la consultazione della BDNA avvenga fin dall'avvio della fase di istruttoria, cosicché se il soggetto non è censito, si attivi per tempo la procedura.

La convenzione urbanistica e l'accordo col soggetto attuatore, potranno essere approvati solo dopo aver acquisito l'informazione antimafia o decorsi 30 giorni dalla richiesta e dovranno riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla risoluzione della convenzione o dell'accordo.

2) Fase di realizzazione delle opere (verifiche sul soggetto esecutore dei lavori)

Nel caso in cui il soggetto attuatore non realizzi direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo, il Comune acquisirà l'informazione antimafia per il soggetto aggiudicatario/esecutore dei lavori al quale è affidata la realizzazione delle opere, (moduli 14 e 15), con le stesse modalità del punto 1).

Risulta quindi necessario prevedere nella convenzione urbanistica, l'obbligo per il soggetto attuatore di inserire nel contratto che stipulerà con l'Impresa, una clausola risolutiva nel caso in cui l'Impresa risulti interessata da documentazione antimafia interdittiva.

VALIDITA' DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA

L'informativa antimafia ha validità per mesi 12 mesi dall'acquisizione salvo che non siano intervenute modificazioni dell'assetto societario (art. 86, comma 3 d.l.gs. 159/2011). Nel caso di variazioni degli organi societari, i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione hanno l'obbligo di trasmettere al Comune la documentazione per effettuare la nuova verifica.

¹ Articolo 10 (Azioni a tutela della legalità nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica)

Il Comune di Imola, nell'ambito del procedimento urbanistico ed edilizio, si impegna a richiedere alla Prefettura, attraverso la consultazione della B.D.N.A., le informazioni antimafia di cui agli artt. 90 e seguenti del D. Lgs. 159/2011 nei seguenti casi:

- nei confronti delle imprese affidatarie di interventi di edilizia privata soggetti al permesso di costruire e a segnalazione certificata di inizio attività, il cui valore complessivo superi i 150.000,00 euro;
- Il Comune si impegna altresì ad acquisire autocertificazione antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata; si riserva inoltre di richiedere alla Prefettura apposita informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 per tutti gli interventi che superano i 5000 mc (un condominio di media grandezza, ovvero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo) e per tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla ditta di provvedere a comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
- Nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle cc.dd. convenzioni di lottizzazione (tra cui rientra il piano di Edilizia Convenzionata – P.E.C.) mediante le quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato – a proprie spese – le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (cd. opere a scomputo). Quanto sopra anche nel caso in cui i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.

Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria¹, gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvederà ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 nei confronti degli esecutori dei lavori:

-
- a) per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria e secondaria aventi valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" comunque affidati aventi valore superiore a 250.000,00 euro.

² I soggetti sottoposti a verifica antimafia sono elencati all'art. 85 del D.lgs. 159/2011.

³ Il termine per il rilascio delle informazioni antimafia è di giorni 30 (termine ordinario); nei casi di istruttoria complesse, di cui il Prefetto deve dare comunicazione all'Amministrazione, il termine è di giorni 30 + 45 giorni. Decorsi tali termini, (o nei casi di urgenza immediatamente), l'Amministrazione può procedere anche in assenza della informazione antimafia, ma prevedendo la condizione risolutiva. Si precisa che l'urgenza è riconosciuta esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili (ad es.: per ovviare a situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone o per l'igiene e la salute pubblica o nel caso in cui la mancata immediata esecuzione dell'attività determinerebbe un grave danno al patrimonio storico, artistico, culturale).



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Allegato "B" approvato con decisione dirigenziale n. _ del _____

ATTUAZIONE DELL'ART.10 "AZIONI A TUTELA DELLA LEGALITA' NEL CAMPO DELL'EDILIZIA E DELL'URBANISTICA" DELL'"INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE" sottoscritta tra Comune di Imola e Prefettura di Bologna

ELENCO DEI MODULI

Da presentare nei casi di cui all'allegato A in aggiunta a quanto indicato al quadro m) della modulistica edilizia unificata regionale e nel caso di convenzioni/accordi operativi e altri strumenti negoziali

PERMESSO DI COSTRUIRE:

- Modulo 1. *P.d.C. – dichiarazione impresa esecutrice*
- Modulo 2. *P.d.C. – dichiarazione richiedente titolo*
- Modulo 3. *P.d.C. - Autocertificazione impresa esecutrice*
- Modulo 4. *P.d.C. – Autocertificazione richiedente titolo*
- Modulo 5. *P.d.C. – dichiarazione sostitutiva familiare convivente*
- Modulo 6. *P.d.C. – inizio lavori – dichiarazione inizio lavori*
- Modulo 7. *P.d.C. – inizio lavori – autocertificazione impresa esecutrice*
- Modulo 8. *P.d.C. – inizio lavori – dichiarazione sostitutiva familiare convivente*

SCIA:

- Modulo 9. *SCIA – dichiarazione impresa esecutrice*
- Modulo 10. *SCIA – dichiarazione del titolare*
- Modulo 11. *SCIA - Autocertificazione impresa esecutrice*
- Modulo 12. *SCIA – Autocertificazione del titolare*
- Modulo 13. *SCIA – dichiarazione sostitutiva familiare convivente*

CONVENZIONI – ACCORDI OPERATIVI/STRUMENTI NEGOZIALI:

- Modulo 14. – *Autocertificazione ditta proponente accordo – attuatrice convenzione*
- Modulo 15. – *Dichiarazione sostitutiva familiare convivente*